

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs.81/2008

(da allegare al contratto d'appalto o d'opera, ai sensi art.26 comma 3 del D.Lgs.81/2008)

CONTRATTO:



D'APPALTO



D'OPERA



DI SOMMINISTRAZIONE

Società che operano all'interno del ristorante e albergo a cui si fa riferimento nell'ambito dei Rischi di Interferenza sono:


ALBERGO DA CARLO Sas <i>di D'Alvise Barbara e Boscariol</i> Giovanna Via Fiume, 50 31029 Vittorio Veneto loc. San Giacomo di Veglia	RISTORANTE DA CARLO Sas <i>di Poldelmengo Paolo & C. s.n.c.</i> Via Fiume, 50 31029 Vittorio Veneto loc. San Giacomo di Veglia
--	---

DESCRIZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO:

Le due società operano nella stessa sede, svolgendo una attività di ristorante al piano terra e in parte nel deposito nel seminterrato mentre l'altra società che si occupa dell'attività di ricezione alberghiera opera su tutti e tre i piani tranne che in cucina

RIFERIMENTI GENERALI:

- DVR
- Piano emergenza ed evacuazione
- Attestati di avvenuta formazione

Data: 06/05/2026	R.S.P.P. Resp. Servizio Prevenzione e Protezione	R.L.S.	Datori di Lavoro	
	ROMANO ELVIS 		D'ALVISE BARBARA	POLDELMENGO PAOLO

INDICE

- 0. INTRODUZIONE**
- 1. DESCRIZIONE DEI LAVORI**
- 2. CRITERI DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI DI INTERFERENZA**
- 3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**
- 4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO**
- 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**
- 6. CONCLUSIONI**

0. INTRODUZIONE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza – in seguito DUVRI -, è stato redatto dalle e tra le due società che operano con attività compatibili nella stessa sede.

ALBERGO DA CARLO Sas di D'Alvise Barbara e Boscariol Giovanna Via Fiume, 50 31029 Vittorio Veneto loc. San Giacomo di Veglia	RISTORANTE DA CARLO Sas di Poldelmengo Paolo & C. s.n.c. Via Fiume, 50 31029 Vittorio Veneto loc. San Giacomo di Veglia
---	--

E' stato considerato una potenziale interferenza tra le due società in quanto operano nella stessa sede ed in alcuni ambienti comuni, svolgendo una attività di ristorante la società RISTORANTE DA CARLO Sas di Poldelmengo Paolo & C. s.n.c. che opera al piano terra e in parte nel deposito nel seminterrato mentre l'altra società ALBERGO DA CARLO Sas di D'Alvise Barbara e Boscariol Giovanna si occupa dell'attività di ricezione alberghiera questa opera su tutti e tre i piani tranne che in cucina.

Il DUVRI si è reso necessario in quanto saranno svolte attività SUPERIORI AI 5 GIORNI UOMO.

Al momento della redazione del DUVRI non sono state segnalate attività rientranti in

ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Il contratto in oggetto NON rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Per tali contratti si rinvia alla procedura generale di gestione contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione.

Come stabilito dall'art.26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei reparti e nelle aree di lavoro in cui sono destinati ad operare gli appaltatori e sulle misure di prevenzione, protezione e misure adottate.

Inoltre, il datore di lavoro e i datori di lavoro delle ditte appaltatrici / lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro associati all'opera da realizzare;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso attività di informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

Le due società hanno prodotto questo documento, ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 per **promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando il presente unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)**, che riporta le misure adottate per ELIMINARE o comunque RIDURRE AL MINIMO le INTERFERENZE tra le lavorazioni svolte dalle proprie maestranze e quelle effettuate da tutte le imprese che possono essere presenti contemporaneamente durante l'esecuzione dei lavori.

Il DUVRI è stato pertanto redatto anche sulla base delle informazioni contenute nei seguenti documenti forniti dall'appaltatore:

- DVR;
- Tipologia, caratteristiche, luogo e durata dei lavori appaltati - cronoprogramma;
- Altre informazioni fornite dall'appaltatore.

Come stabilito dallo stesso D.Lgs. 81/2008 (art.26 comma 3), **il presente DUVRI è allegato ai contratti d'appalto stipulato con le imprese appaltatrici / lavoratori autonomi.**

Inoltre, i suddetti contratti d'appalto o d'opera, nonché di somministrazione o di sub-appalto, devono riportare i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** - art.26 comma 5 D.Lgs 81/2008 (riportati in allegato), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, pena nullità ai sensi art.1418 del codice civile.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali possono accedere a tali dati, previa richiesta.

Resta inteso che i **rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici** non sono presi in considerazione dal presente DUVRI (come stabilito dallo stesso D.Lgs. 81/2008), in quanto si rinvia ai **Piani Operativi di Sicurezza** – POS – redatti ai sensi del D.Lgs. 528/99 e del DPR 222/03.

Infine, il **DUVRI rientra tra gli obblighi del datore di lavoro sanciti dall'art.18, comma 1 lettera p)**, ad integrazione della valutazione di tutti i rischi e del documento correlato ai sensi degli articoli 17 comma 1 lettera a) e art.28 del D.Lgs 81/2008.

1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'attività alberghiera e di ristorazione sono perfettamente compatibili,

L'albergo è costituito da 21 camere per complessivi 37 posti letto e si sviluppa su due piani fuori terra; la caldaia risulta opportunamente compartimentata.

L'area è circondata da ampi spazi, ha un accesso diretto alla strada principale ed è quindi di facile e sicura accessibilità per eventuali mezzi di soccorso.

I piani delle camere sono opportunamente compartimentali; i corridoi hanno larghezza utili non inferiore a cm. 120.

Piano	Destinazione
Interrato	Saletta tv, sala riunioni / video, cucinetta scaldavivande, bagni, spogliatoi, magazzini, centrale termica.
Piano terra	Reception / Saletta tv e colazioni
Piano primo	Camere
Piano secondo	Camere

L'attività di ristorante si svolge principalmente in cucina per la preparazione e cottura degli alimenti da servire in ristorante, nella cucina posta al piano terra, il personale dell'albergo non accede ma ha a disposizione un'area all'esterno della stessa per preparare le colazioni. Sempre nel piano terra è presente la sala ristorante attigua alla cucina dove viene svolta l'attività di ristorazione ai clienti e servita anche la prima colazione per gli ospiti dell'albergo.

Pertanto le possibili interferenze tra il personale le due società sono:

- preparazione delle colazioni da parte del personale ALBERGO DA CARLO nell'area apposita ma comunque fuori dalla cucina del RISTORANTE DA CARLO, ma il personale transita in ambienti condivisi. La preparazione della colazione consiste solo in prodotti preconfezionati e bevande (caffè, the, ecc) senza che avvenga alcuna cottura o attività di cucina. In particolare tale preparazione avviene di norma in un orario che vede la cucina ancora non operativa e non vi è di norma la presenza di personale della cucina.
- Un'altra interferenza può essere che il personale utilizza e presenza nella sala da pranzo del ristorante per la consumazione delle colazioni.

Pertanto le interferenze sono già ridotte al minimo e si tratta solo di percorrere transitare in luoghi condivisi.

Le pulizie dei rispettivi ambienti avvengono in orari diversi a cura del rispettivo personale, per cui sono da escludere eventuali interferenze.

Nel seminterrato vi sono servizi igienici e spogliatoi che sono utilizzati dal personale delle due società.

Pertanto i rischi di interferenza è solo il transitare in ambienti condivisi ma non vengono svolte attività che possono esporre a rischi di interferenza.

Per accedere ai locali, il personale delle due società utilizzano l'ingresso sul retro.

Per gli approvvigionamenti di entrambe le società, si utilizza un ingresso apposito al primo piano e questo viene coordinato al fine di evitare interferenze.

In fine si vuole sottolineare che pur essendo due società distinte che condividono lo stesso edificio, il coordinamento complessivo è garantito che sono della stessa proprietà e organigramma di prevenzione.

Il sistema di prevenzione prevede la condivisione di un unico piano di emergenza ed evacuazione.

Organizzazione e responsabilità

Nel seguito sono illustrate le principali funzioni responsabili coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione e nella gestione dei rischi.

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

ALBERGO DA CARLO S.A.S. DI D'ALVISE BARBARA E BOSCARIOL GIOVANNA

Nominativo Datore di Lavoro:	BOSCARIOL GIOVANNA
Nominativo RSPP:	ROMANO ELVIS
Nominativo Addetti Primo Soccorso:	D'ALVISE BARBARA BOSCARIOL GIOVANNA
Nominativo Addetti Antincendio ed Evacuazione	D'ALVISE BARBARA BOSCARIOL GIOVANNA
Nominativo RLS/RLST:	VEDI LISTA
Nominativo Medico Competente:	D'EMANUELE GRAZIA ADRIANA

Nominativo Datore di Lavoro:	POLDELMENGO PAOLO
Nominativo RSPP:	ROMANO ELVIS
Nominativo Addetti Primo Soccorso:	D'ALVISE BARBARA BOSCARIOL GIOVANNA
Nominativo Addetti Antincendio ed Evacuazione	D'ALVISE BARBARA BOSCARIOL GIOVANNA
Nominativo RLS/RLST:	VEDI LISTA
Nominativo Medico Competente:	D'EMANUELE GRAZIA ADRIANA

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI DI INTERFERENZA

2.1 Metodologia adottata

Il cronoprogramma dei lavori di cui al precedente punto 1 in particolare l'elenco delle attività che possono generare interferenze non eliminabili, che devono pertanto essere analizzate al fine di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

I criteri adottati per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di interferenza sono comuni per tutte le categorie di attività e riportati al successivo punto 2.2.

Nel seguito sono illustrate le distinte metodologie adottate per le diverse categorie di attività previste dal contratto d'appalto o d'opera.

Sulla base del cronoprogramma dei lavori e dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi sono state effettuate le seguenti valutazioni:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi di interferenza specifici dei luoghi di lavoro presso i quali si svolgeranno le attività previste dal contratto;
2. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi di interferenza derivanti dall'attività svolta dagli appaltatori e che non possono essere eliminati.

2.2 Criteri generali di analisi e valutazione dei rischi

I criteri seguiti per la valutazione dei rischi sono quelli stabiliti dagli standard internazionali, in particolare da OHSAS 18001:2007

Sulla base dei predetti standard, la valutazione dei rischi è stata effettuata nel rispetto delle seguenti fasi:

1. *definizione del contesto*: serve a definire la strategia, l'organizzazione e il sistema di gestione dei rischi (criteri, struttura dell'analisi) nel Cantiere specifico, in funzione dell'attività effettivamente svolta;
2. *identificazione dei rischi*: serve ad identificare che cosa, come e perché può dare origine a rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
3. *analisi dei rischi*: serve a definire i sistemi di controllo esistenti e ad analizzare i rischi in termini di probabilità e in funzione delle conseguenze che possono determinare. L'analisi considera:
 - come si manifesta l'evento;
 - con quale probabilità può manifestarsi;
 - quali sono le conseguenze potenziali dell'evento;
 - qual è l'entità delle conseguenze (danno);
 - qual è il livello del rischio in funzione della probabilità e dell'entità delle conseguenze;
4. *valutazione e assegnazione di priorità dei rischi*: serve a confrontare i livelli di rischio sulla base dei criteri predefiniti e a classificare i rischi in base alla priorità. Se il livello di rischio è basso, il rischio può rientrare nella categoria dei rischi accettabili e dunque il trattamento non è necessario;
5. *trattamento dei rischi*: serve a definire un sistema di monitoraggio dei rischi a bassa priorità e a definire un piano di gestione degli altri rischi;
6. *monitoraggio e revisione*: serve a monitorare e a rivedere le applicazioni concrete del sistema di gestione dei rischi e le modifiche ai processi, all'organizzazione, ecc. che possono inficiare il sistema stesso. L'intero processo è iterativo.

Sulla base della definizione di rischio, si può procedere alla sua quantificazione valutando i seguenti parametri:

1. **R**: rischio globale;
2. **P**: probabilità di accadimento;
3. **G**: gravità delle conseguenze;

essendo $R = f(P, G)$, cioè il rischio R si può esprimere come una funzione f di due variabili P e G.

Le variabili P e G assumono, per convenzione, valori compresi tra 1 e 4, in relazione alla probabilità di accadimento e della gravità delle conseguenze, secondo la caratterizzazione riportata.

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO P

VALORE di P	LIVELLO	SIGNIFICATO
1	<i>Improbabile</i>	Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili Non si sono mai verificati fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	<i>Poco probabile</i>	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni Si sono già verificati pochi fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa
3	<i>Probabile</i>	Si sono già verificati alcuni fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe moderata sorpresa
4	<i>Molto probabile</i>	Si sono già verificati svariati fatti analoghi Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE G

VALORE di G	LIVELLO	SIGNIFICATO
1	Lieve	Infortunio minore di 8 giorni
2	Medio	Infortunio compreso tra 8 e 30 giorni Malattia professionale con effetti reversibili
3	Grave	Infortunio superiore a 30 giorni senza invalidità permanente Malattia professionale con invalidità permanente
4	Gravissimo	Infortunio mortale Infortunio superiore a 30 giorni con invalidità permanente Malattia professionale con effetti letali o totalmente invalidanti

La funzione rischio globale R può pertanto essere rappresentata in un sistema di assi cartesiani, con l'asse delle ascisse riferito ai valori di P e l'asse delle ordinate ai valori di G. La funzione f ha le seguenti caratteristiche:

1. è lineare in P, cioè un raddoppio della probabilità di accadimento corrisponde a un raddoppio del rischio;
2. è quadratica in G, cioè ad un raddoppio della gravità del rischio corrisponde un aumento di 4 volte del rischio.

In termini matematici, la funzione f può essere rappresentata nel modo seguente:




$$R = P \cdot G^2$$

In relazione al valore assunto da R, i fattori di rischio vengono raggruppati in tre fasce A, B e C, di entità decrescente del rischio, secondo il seguente schema:

DIAGRAMMA DEI RISCHI

		GRAVITÀ (G)			
		4	3	2	1
Danno Evento	Gravissimo 4	16	32	48	64
	Grave 3	9	18	27	36
	Medio 2	4	8	12	16
	Lieve 1	1	2	3	4
		1 Improbabile	2 Poco Probabile	3 Probabile	4 Molto Probabile
		PROBABILITA' (P)			

FASCE di RISCHIO:

	A = 16 - 64
	B = 8 - 12
	C = 1 - 4

Per quanto concerne la valutazione dell'entità del rischio fisico rumore abbiamo indicato le seguenti fasce di rischio sulla base del livello di esposizione risultato, secondo il seguente schema:

Livello di esposizione ≥ 87 dB(A)	RISCHIO ALTO
Livello di esposizione TRA 85 E 87 dB(A)	RISCHIO MEDIO/ALTO
Livello di esposizione 80-85 dB(A)	RISCHIO MEDIO
Livello di esposizione < 80 dB(A)	RISCHIO BASSO

Per quanto concerne la valutazione dell'entità del rischio agenti chimici e/o fisici diversi dal rumore, abbiamo indicato le seguenti fasce di rischio sulla base del livello di esposizione risultato, secondo il seguente schema:

$>$ TLV o limite di Legge	RISCHIO ALTO
$1/10 \div$ TLV o limite di Legge	RISCHIO MEDIO
$< 1/10$ TLV o limite di Legge	RISCHIO BASSO

Relativamente alle attività previste dal contratto d'appalto, la valutazione dei rischi introdotti dagli appaltatori – VEDI POS ed estratti riportati in precedenza.

3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro presso i quali sono realizzati gli interventi previsti dal contratto d'appalto o d'opera, causati da impianti, attrezzature e attività di proprietà di SOCIETÀ AGRICOLA BELVEDERE sono estrapolati dal Documento di Valutazione dei rischi – DVR - ultima revisione luglio 2025.

Sulla base dell'esame preventivo dei POS delle ditte appaltatrici e, in particolare:

- delle attrezzature utilizzate per la realizzazione dei lavori oggetto del contratto;
- dei prodotti pericolosi utilizzati;
- delle attività svolte dagli appaltatori;
- delle misure di prevenzione e protezione adottate (in particolare quelle di natura collettiva),

si è quindi proceduto alla valutazione della compatibilità dei sistemi di sicurezza installati nei reparti / aree di lavoro in relazione alle attrezzature, ai prodotti utilizzati e alle attività svolte dalle imprese esterne.

L'esito di tale valutazione è il seguente:

- ✓ **Le attività svolte dalle ditte sono COMPATIBILI con i sistemi di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione adottate non richiedono l'adozione di misure integrative.**

Le attività svolte dalle ditte appaltatrici richiedono l'adozione di ulteriori sistemi e misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori, precisamente:

- **Nei locali del committente è vietato fumare o usare fiamme libere o fuochi fontane pirotecniche.**
- **Durante l'orario di lavoro è fatto divieto di bere sostanze alcoliche.**
- **L'accesso alla cucina è consentito solo al personale RISTORANTE DA CARLO**

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le misure di prevenzione e protezione sono state individuate facendo riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008. Oltre all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.L.gs. 81/2008, le misure individuate nel presente documento hanno lo scopo di assicurare:

- a) il mantenimento dell'area operativa delle ditte appaltatrici in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dell'area operativa delle ditte appaltatrici, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità dell'area operativa delle ditte appaltatrici.

Relativamente alle attività previste dal contratto d'appalto e d'opera non soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza sono elencate nelle schede di valutazione riportate al precedente punto 3.

Nel piano di seguito presentato sono presentate le azioni da intraprendere per dare efficacia alle misure di prevenzione e protezione sopra individuate.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

I rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro presso i quali sono realizzati gli interventi previsti dal contratto d'appalto o d'opera, causati da impianti, attrezzature e attività di proprietà di sono estrapolati dal Documento di Valutazione dei rischi – DVR - ultima revisione, e riportati nella tabella seguente (segnate le voci interessate X).

Tipologia di Rischio		Presente	Applicabile ai lavoratori delle ditte appaltatrici?	
			SI	NO
RISCHI STRUTTURALI/AMBIENTALI				
01	Esplosione / Scoppio	X	X	
02	Illuminamento	X	X	
03	Incendio	X	X	
04	Microclima / Macroclima	X	X	
05	Radon	NA		
06	Superfici vetrate	X	X	
07	Lavori in ambienti confinati o a sospetto inquinamento	NA		
08	Rischio aggressioni / Rapina	X	X	
RISCHI DA ORGANIZZAZIONE				
07	Ergonomia	X	X	
08	Età	X	X	
09	Differenze di genere	X	X	
10	Lavoro notturno	X		X
11	Provenienza da altri paesi	X	X	
12	Stress lavoro correlato	X	X	
RISCHI INFORTUNISTICI				
13	Attrito / Abrasione	NA		
14	Caduta dall'alto	NA		
15	Cadute dall'alto (di oggetti)	NA		
16	Elettrocuzione	X	X	
17	Impigliamento / Trascinamento	NA		
18	Annegamento	NA		
19	Investimento / Incidente stradale	X	X	
20	Perforazione / Puntura	X	X	
21	Getti e schizzi / Proiezioni di materiale	NA		
22	Schiacciamento	NA		
23	Scivolamento / Inciampo / Caduta a livello	X	X	

Tipologia di Rischio		Presente	Applicabile ai lavoratori delle ditte appaltatrici?	
			SI	NO
24	Taglio / Cesoiamento / Stritolamento	X	X	
25	Urti, colpi, impatti, compressioni	X	X	
26	Ustione	X	X	
RISCHI PER LA SALUTE				
27	Agenti biologici	NA		
28	Agenti cancerogeni	NA		
29	Agenti chimici / Gas asfissianti	NA		
30	Amianto	NA		
31	Campi elettromagnetici	NA		
32	Radiazioni ottiche artificiali	NA		
33	Rumore	NA		
34	Sostanze radioattive	NA		
35	Sovraccarico biomeccanico – arti superiori	X	X	
36	Sovraccarico biomeccanico – dorso/lombare	X	X	
37	Traino-spinta	X	X	
38	VDT	X		X
39	Vibrazioni mano-braccio	NA		
40	Vibrazioni corpo intero	NA		
41	Apprendisti e minori	NA		
42	Lavoratrici gestanti, in periodo allattamento	NA		

Leggenda: X rischio applicabile in condizioni normali di attività
Xe rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

Relativamente alle attività previste dal contratto d'appalto, l'esito della valutazione dei rischi di interferenza introdotti dagli appaltatori è riportato nella tabella seguente.

Si veda in allegato al presente documento la planimetria riportante le aree di lavoro ed i percorsi (con eventuale segnalazione di servizi igienici, spogliatoi, aree di ristoro) cui potranno accedere i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice.

N. Fase di Lavoro	Aree / Reparti interessati	Rischi interferenti	PXG ² = R	Livello di Rischio	Misure di prevenzione
Tutte	Accesso alle aree IN CUI PUÒ ESSERE PRESENTE UNA INTERFERENZA TRA PERSONALE	•Rischio elettrico	1 x (3) ² = 9	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> •Non abbandonare attrezzature o altro nei punti di passaggio o comunque in modo da arrecare pericolo per le persone. •Verificare che tutto il personale abbia la conoscenza della procedura di evacuazione e del luogo di ritrovo. •Indossare scrupolosamente i DPI previsti nel vostro DVR •E' assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d'esodo. •E' assolutamente vietato fumare od usare fiamme libere o fonti di calore ove non autorizzati. •Utilizzare le scale a norma EN 131 e solo in idoneo stato, con le corrette modalità di posizionamento. •Prendere visione del presente DUVRI
		•Scivolamento per presenza di acqua, fango o sostanze oleose presenti in campagna	1 x (2) ² = 4	BASSO	
		•Urto accidentale durante utilizzo di attrezzature o transito su arredi	1 x (2) ² = 4	BASSO	
		•Inciampo, caduta su materiale, attrezzature, presenti a terra	1 x (2) ² = 4	BASSO	
		•Rischio incendio	2 x (2) ² = 8	MEDIO	

Le misure di prevenzione e protezione sono state individuate facendo riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008. Oltre all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.L.gs. 81/2008, le misure individuate nel presente documento hanno lo scopo di assicurare:

- i) il mantenimento dell'area operativa delle ditte appaltatrici in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- j) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- k) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- l) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- m) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- n) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dell'area operativa delle ditte appaltatrici, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- o) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- p) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità dell'area operativa delle ditte appaltatrici.

Relativamente alle attività previste dal contratto d'appalto e d'opera non soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza sono elencate nelle tabelle di valutazione riportate al precedente punto 5.

ULTERIORI RISCHI INTERFERENTI INDIVIDUATI DALLA DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____, comunica che, a seguito dell'analisi delle attività oggetto dell'appalto e del sopralluogo preliminare nei luoghi ove tali attività saranno eseguite:

Non ha individuato ulteriori rischi interferenti.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le prescrizioni generali in materia di salute e sicurezza, che il committente impone alla ditta appaltatrice in funzione delle attività ad essa affidate, sono le seguenti:

- Tutti i lavoratori devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle riportate sui cartelli informativi e antinfortunistici.
- È fatto obbligo di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ai rischi individuati, con l'uso degli idonei mezzi di protezione individuale, in riferimento agli altri rischi specifici.
- È vietata la consumazione di vino o bevande alcoliche durante l'orario di lavoro come pure ne è vietata la detenzione presso gli ambienti di lavoro.
- È vietato usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla tipologia del lavoro e delle caratteristiche dell'impianto, costituiscono pericolo.
- È vietato fumare ed usare fiamme libere nelle zone dove esistono specifici pericoli d'incendio.
- È vietato compiere lavori di saldatura, all'interno delle strutture dell'Azienda se non prima concordate.
- E' vietato di utilizzare macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale che non siano conformi alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.
- Obbligo di organizzare eventuali posizionamenti e/o depositi di materiali sentito il nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo delegato, e di accertarne modalità di carico e scarico oltre che alle delimitazioni protettive.
- Obbligo di accesso alle aree segnalate per superamento del valore di azione per il Rischio Rumore consentito solo a personale informato e formato, dotato degli appositi DPI. Vietato inoltre trattenersi in tali luoghi oltre il tempo necessario al completamento delle attività oggetto dell'appalto.
- Obbligo delimitare con idonea segnaletica l'area di lavoro oggetto dell'appalto e la movimentazione all'interno dei reparti dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite aree di transito destinate alle persone.
- È vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone
- La circolazione interna del personale deve avvenire solamente nelle apposite corsie segnalate in giallo o comunque concordati con il Committente, evitando l'avvicinamento a macchine e organi in movimento.
- La circolazione esterna agli opifici dovrà avvenire rispettando la viabilità aziendale, come da segnaletica esposta.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiale che ostacoli la normale circolazione. Quando per evidenti ragioni tecniche, non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati e segregati.
- È vietato trasportare personale sui carrelli elevatori, il cui utilizzo deve essere autorizzato.
- Si deve evitare lo spargimento di sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse occorre intervenire immediatamente al fine di evitare scivolamenti.
- Nel caso sia necessario eseguire lavori in altezza, è obbligatorio l'utilizzo di idonee imbracature di sicurezza adeguatamente agganciate.
- All'interno dei locali dell'Azienda Committente le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati
- Mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza
- È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura
- È vietato accedere e/o permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro
- È vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale
- I servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Impresa Appaltatrice sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
- Informazione sui rischi presenti in azienda ex art. 26 del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i..
- Pianificazione e programmazione dell'attività di appalto
- Informazione sulle altre attività in contemporanea
- Programmazione degli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea
- Assegnazione di zone di lavoro specifiche e limitate (con specifica delimitazione) e separazione delle attività
- Pianificazione e controllo degli interventi a rischio
- Assegnazione ad ogni appaltatore di un referente aziendale cui riportare e coordinarsi
- Comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi
- Obbligo di vietare ad altri lavoratori l'accesso all'area assegnata per l'intervento
- Definizione di meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario
- Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto
- Individuazione del referente dell'appaltatore con cui rapportarsi
- Assegnazione all'appaltatore di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di lavoro
- Identificazione, da parte di ogni appaltatore, delle attrezzature di sua proprietà e coordinamento dell'eventuale utilizzo comune di attrezzature, mezzi ecc.
- Eventuale modifica alle procedure di gestione dell'emergenza e loro comunicazione.

Inoltre:

A) Realizzazione di depositi, non autorizzati (non concordati), dei materiali da parte della ditta Appaltatrice con conseguenti ingombri, intralci alle vie di fuga e di transito, e altre situazioni di pericolo.

- Le Misure di prevenzione: obbligo di organizzare eventuali posizionamenti e/o depositi di materiali sentito il nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo delegato, e di accertarne modalità di carico e scarico oltre che alle delimitazioni protettive.

B) La normale movimentazione e le attività lavorative svolte dalla ditta Appaltatrice nei luoghi oggetto dell'appalto potrebbero dar corso a rischi d'infortuni dovuti a urti, investimenti, cadute, scivolamenti, schiacciamenti da carichi sospesi ecc . Queste situazioni potrebbero riguardare sia i lavoratori del Committente che della ditta Appaltatrice.

- Le Misure di prevenzione: obbligo delimitare con idonea segnaletica l'area di lavoro oggetto dell'appalto e la movimentazione all'interno dei reparti dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite aree di transito destinate alle persone.

C) Il rumore prodotto dalle attrezzature/macchinari della ditta Committente o della ditta Appaltatrice può influire in maniera significativa sul livello di esposizione giornaliero dei lavoratori (un rischio specifico che influisce anche sul livello di rischio di altri lavoratori)

- Le Misure di prevenzione: obbligo ricevere le reciproche valutazioni del rischio rumore così da porre in atto le relative misure di prevenzione quali: segregazione; misure tecniche concretamente attuabili; allontanamento delle persone indebitamente esposte, uso di idonei DPI.

D) Il rischio chimico dovuto all'utilizzo di agenti chimici da parte della ditta Committente o della ditta Appaltatrice può influire in maniera significativa sul livello di esposizione dei lavoratori (un rischio specifico che influisce anche sul livello di rischio di altri lavoratori)

- Le Misure di prevenzione: obbligo di eseguire lavori, con uso o con esposizione ad agenti chimici, solo a seguito di un'approfondita informazione e formazione rivolta ai lavoratori in materia di rischio chimico, sulla base delle schede di sicurezza dei prodotti medesimi. In particolare, la formazione deve riguardare i paragrafi:
 - le frasi di rischio;
 - i consigli di prudenza;
 - le misure di emergenza da adottare;
 - l'uso di specifici Dispositivi di Protezione Individuale;
 - durante l'impiego dei prodotti chimici;
 - le norme igieniche.

La valutazione dell'esposizione consentirà di porre in atto le relative misure di prevenzione quali: segregazione; misure tecniche concretamente attuabili; allontanamento delle persone indebitamente esposte, uso di idonei DPI.

È fatto obbligo e si ribadisce alle Ditte Appaltatrici, di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ai rischi succitati, con l'uso degli idonei mezzi di protezione individuale, in riferimento agli altri rischi specifici.

GESTIONE EMERGENZE

1.1. Norme di comportamento

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

1.2. Evacuazione

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

1.3. Primo Soccorso

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno ripartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

AVVERTENZE

In caso di incendio, si udirà un suono tipo campanella che comporta l'evacuazione dei luoghi di lavoro ed il personale dipendente e fornitori/clienti devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Non perdere mai la calma
2. Avvisare tempestivamente il responsabile dell'emergenza
3. Evacuare immediatamente l'ambiente di lavoro portandosi in un'area sicura – vedi punto RITROVO

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL'EMERGENZA

1. Avvisato del pericolo il responsabile, valutata la situazione, impartirà disposizioni ai dipendenti controllando l'incolumità degli stessi.
2. Obbligherà tutti ad allontanarsi e radunarsi nel luogo di raduno. Si accerterà che nessuno sia rimasto all'interno dei locali. **Il luogo di raduno per tutti è la zona ingresso area vendemmia in area libera.**
3. Coordinerà l'azione degli addetti antincendio
4. Se la situazione di emergenza non rientra alla normalità, telefonerà direttamente ai Vigili del Fuoco 115. Numero 112 numero UNICO EMERGENZE e attenderà il loro arrivo
5. All'arrivo dei VV.F., deve fornire informazioni dettagliate relative:
 - alla natura dell'incendio;
 - ai prodotti, sostanze, materiali presenti e quindi interessati all'incendio;
 - ai sistemi di prevenzione incendi presenti;
 - rimanere in attesa di ulteriori disposizioni da parte dei VV.F.

COMPETENZE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Allertati del pericolo in atto, devono portarsi sul luogo dell'emergenza, e fare allontanare tutti i lavoratori non addetti alla squadra antincendio, accertandosi che nessuno sia rimasto in reparto e rimanere a disposizione dei VV.F.

Non compiere manovre o atti azzardati, tali da compromettere la sicurezza propria e di quella dei colleghi.

Intervenire con i mezzi di estinzione a disposizione, secondo le istruzioni ricevute durante il corso per addetti antincendio ed evacuazione e nelle esercitazioni pratiche annuali.

Nel caso in cui non si riesca ad intervenire a spegnere l'incendio, attivare uno dei due pulsanti di allarme e avviare la procedura di esodo ed evacuazione.

Sgancio corrente elettrica e blocco valvola del gas saranno svolti dal Resp. manutenzione (Luca Michieletto) e/o dal titolare.

La chiamata di emergenza al **112** (in caso di **incendio**) e o **112** (emergenza **sanitaria**) potrà essere fatta dal Resp. Emergenze – Resp. Manutenzione – ufficio personale



USO DELL'ESTINTORE

- **Staccarlo dal supporto e impugnarlo sostenendolo con il palmo della mano.**
- Togliere la spina di sicurezza.
- Porsi sempre con il vento dietro le spalle.
- Premere la leva dirigendo il getto della polvere alla base delle fiamme, dall'alto verso il basso.
- Spegnerne il fuoco con spruzzi intervallati, in modo da lasciare una rimanenza nell'estintore stesso per un'eventuale ripresa delle fiamme.
- Una volta utilizzato l'estintore, anche se vuoto a metà, non va mai riposto ma bisogna ricaricarlo.

DIFFUSIONE ALLARME		PREMENDO UNO DEI DUE PULSANTI DI ALLARME INCENDIO SI ATTIVANO LE 18 SIRENE CHE EMETTONO UN SEGNALE UNICO TIPO DI CAMPANELLA.		
INCARICO		NOMINATIVO/I	SOSTITUTO/I	NOTE
<u>Chiamate di soccorso esterna</u>		Referente società		
• Pronto Soccorso	112 / 118			Presidio ospedaliero più vicino tempo min. intervento 15/20'
• Guardia medica				
• Vigili del Fuoco	112 / 115			tempo min. intervento 15'
• Polizia di	112 / 113			
• Carabinieri	112			
• Polizia municipale				
• ENEL				Segnalazione guasti
• Acquedotto				
• Protezione Civile				
• Centro antiveleni Milano				02 - 66101029
Intervento con gli estintori e/o idranti		Addetti squadra antincendio		
Intervento di primo soccorso		Addetti squadra primo soccorso		
Verifica che tutte le persone siano evacuate		Responsabile azienda		

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo e con i mezzi più idonei.

Per una efficace chiamata di soccorso sono necessarie le seguenti informazioni:

1. descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, crollo, ecc.);
2. entità dell'incidente (locali coinvolti: centrale termica, reparto lavorazione, magazzino, ecc.);
3. luogo dell'incidente: via, n° civico, città e se possibile il percorso più breve per raggiungerlo;
4. infortuni (eventuale presenza di persone ferite).

Lo schema che segue può essere utile per fornire tali informazioni se posizionato, in modo visibile, assieme allo schema dei numeri telefonici di soccorso, nelle vicinanze di ogni apparecchio telefonico da cui sia possibile diramare l'allarme.

3 - SCHEMA UTILE PER LA FORMULAZIONE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO



Sono..... e telefono dall'azienda

ubicata nella

Si è verificato (incendio, esplosione) che sta interessando :

il reparto

al piano

Feriti : NO SI in numero

Si chiede il Vostro intervento urgente.

DISPOSIZIONI FINALI

In linea generale per le ditte Appaltatrici, compatibilmente all'incarico conferito, valgono le seguenti disposizioni:

- Ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto.
- Diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- Disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, del vestiario e dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti ad esempio nei guanti e nelle scarpe antinfortunistiche e, all'occorrenza, nel casco protettivo, e tutti gli altri DPI che sono stati individuati a seguito della Valutazione dei Rischi per la specifica mansione/attività.
- Fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Dovranno operare tenendo sempre presente il divieto di non sostare o transitare sotto carichi sospesi, l'obbligo di utilizzare scale rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti con particolare riferimento ai calzari antidrucciolo ed adeguati trabattelli, con il divieto assoluto di operare ad altezze superiori ai 2 m senza utilizzare mezzi di protezione collettiva o adeguati equipaggiamenti atti a gestire il rischio di caduta dall'alto, e sollevare a mano colli o materiali di peso superiore a 25 kg o, comunque, di ingombro voluminoso e di non facile presa.
- Dovranno interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verificano situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o mezzi in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso.
- Sia da parte del Committente che degli Appaltatori non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone.
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per il proseguimento dei lavori in sicurezza.
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente.
- Il personale delle ditte Appaltatrici dovrà segnalare al proprio Responsabile indicato nel presente DUVRI, e quindi a quello del Committente, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

a) Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

b) Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

c) Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.